**NOTA INFORMATIVA**

**PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

**NEI COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI**

**Ufficio nazionale organizzativo – elettorale**

**Centro Democratico**



La presentazione delle liste prevede la presentazione di un:

Atto Principale: corredato da tutti i suoi allegati (*documento unico*)

Atto separato: corredato dai certificati di iscrizione alle liste elettorali del comune dei sottoscrittori della lista.

*Gli atti separati saranno tanti quanti il totale delle firme richieste per poter presentare una lista*.

**NOTA PRATICHE PER STAMPA DELL’ATTO PRINCIPALE E SEPARATO**

Gli ATTI per la raccolta delle firme vanno stampati su fogli A3

in modo di avere su un lato, in verticale, le pagine 1 e 4, e sull'altro le pagine 2 e 3.

Sulla prima facciata, di entrambi gli atti, deve essere presente il SIMBOLO della lista obbligatoriamente:

- a colori;

- con un diametro di 3cm.

Nel caso in cui le firme si raccolgono su fogli separati, occorre provvedere alla corretta fascicolazione ed alla necessaria timbratura

(da parti di chi autentica), che cadendo sulle due parti dei distinti fogli e collegandoli deve unire inequivocabilmente i sottoscrittori alla lista dei candidati, dimostrando la continuità e l'organicità delle sottoscrizioni in riferimento alla lista dei candidati.

|  |
| --- |
| **ATTO PRINCIAPLE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Deve contenere** | **Sindaco**: nome + cognome + luogo + data di nascita  **Consiglieri comunali**: nome + cognome + luogo + data di nascita (inseriti in un elenco contrassegnato da numeri d’ordine progressivo: nella compilazione della lista verificare sempre il rispetto della rappresentanza di genere - *vedi tabella punto “6”*)  NB: nel caso di candidati cittadini dell’unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini  **Sottoscrittori**: nome + cognome + luogo + data di nascita + comune di iscrizione alle liste elettorali + documento di identificazione + firma. (*Per il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione della lista vedi punto “7*”)  Inoltre l’atto principale deve contenere obbligatoriamente:  2 delegati (nome + cognome + luogo + data di nascita + domicilio che:   * possono assistere alle operazioni di sorteggio; * Designano i rappresentanti di lista c/o ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale; la designazione avviene attraverso un apposito modulo che deve poi essere consegnato al segretario comunale entro il venerdì precedente oppure direttamente al seggio prima dell’apertura delle votazioni (il sabato pomeriggio o la domenica mattina)   *Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano presentatori, ed eventualmente in via del tutto eccezionale, che siano candidati* |
| **Allegati** | 1. **Certificati di iscrizione nelle liste elettorali** del comune dei presentatori/sottoscrittori della lista (anche collettivi)   (i candidati NON possono essere tra i presentatori della lista, quindi le loro eventuali sottoscrizioni/firme, devono ritenersi come non apposte).  NB: nessun elettore può sottoscrivere più di una lista e le sottoscrizioni sono nulle se precedenti al 180° giorno antecedente la data delle elezioni   1. Dichiarazione di **accettazione** **di candidatura** alla carica di Sindaco   (deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità)  Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista.   1. **Certificato di iscrizione nelle liste elettorali** in un comune della Repubblica del candidato Sindaco   Il candidato deve dichiarare il collegamento con la lista o le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale   1. **Dichiarazioni di accettazione di candidatura** alla carica di Consigliere comunale   (deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità)  Non si può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune ne si può accettare la candidatura in più di 2 comuni,  mentre contemporaneamente alla candidatura per il consiglio comunale è possibile presentare la candidatura di consigliere  circoscrizionale dello stesso comune.   1. **Certificati di iscrizione nelle liste elettorali** in un comune della Repubblica dei candidati Consiglieri comunali 2. **Certificati di iscrizione nelle liste elettorali** del comune dei delegati della lista 3. Dichiarazione attestante che le liste e le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (*fornita dalla segreteria nazionale del partito*) 4. Delega diretta/sub delega (*fornita dalla segreteria nazionale del partito se delega diretta, oppure dal delegato del Presidente nazionale . In questa seconda ipotesi il sub-delegato non può a sua volta delegare*). 5. **Contrassegno** (*fornito dalla segreteria nazionale del partito*) - Modello del contrassegno di lista (da riprodurre su supporto tipografico) N. 3 copie a colori con diametro di 10 cm. e di 3 cm (legge 25.3.2009 n. 26 convertito con modifiche DL. 27.1.2009 n. 3). Deve inoltre essere fornito in supporto elettronico in formato jpeg o pdf ad esempio su compact disc. 6. Copia del **programma amministrativo** del sindaco da affiggere all’albo pretorio   Deve essere presentato insieme alla lista dei candidati al consiglio comunale e deve essere presentato congiuntamente al nominativo  del candidato alla carica di sindaco . All’atto di presentazione delle candidature il segretario comunale provvederà a fare copia del  programma amministrativo per l’affissione all’albo pretorio. |

|  |
| --- |
| **ATTO/I SEPARATO/I** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Deve contenere** | **Sindaco**: nome + cognome + luogo + data di nascita  **Consiglieri comunali**: nome + cognome + luogo + data di nascita (inseriti in un elenco contrassegnato da numeri d’ordine progressivo: nella compilazione della lista verificare sempre il rispetto della rappresentanza di genere - *vedi tabella punto “4”*)  NB: nel caso di candidati cittadini dell’unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini  **Sottoscrittori**: nome + cognome + luogo + data di nascita + comune di iscrizione alle liste elettorali + documento di identificazione + firma. (*Per il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione della lista vedi punto “7*”) |

|  |
| --- |
| **PRECISAZIONI ULTERORI:** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sottoscrittori della lista | Ciascun Elettore PUO’ sottoscrivere ESCLUSIVAMENTE un’unica lista. (Previste pene pecuniarie per i trasgressori, da 200 a 1000 € (art. 1 legge 2.3.2004 n. 61). Un candidato non può sottoscrivere la lista. |
| 2. Certificati di iscrizione alle liste elettorali | Devono essere allegati come richiesto nell’atto principale e separato. Possono essere anche collettivi ma sempre in copia originale e devono essere rilasciati dai sindaci nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta. |
| 3. Autentiche delle  sottoscrizioni;  *(nulle se precedenti al 180°giorno antecedente la data delle elezioni)* | Le sottoscrizioni devono essere autenticate ai sensi dell’art. 14 della legge 21/03/1990 n. 53 da:   * Notai * Giudici di pace * Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali * I segretari delle procure della Repubblica * I presidenti delle province * I sindaci * Gli assessori comunali e provinciali * I presidenti dei consigli comunali e provinciali * I presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali * I segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia * Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e del sindaco. Questi consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se sono candidati alle medesime elezioni.   NB: consiglieri, assessori degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente a cui appartengono. Quindi consiglieri e assessori provinciali possono autenticare le firme per le elezioni dei sindaci e consiglieri comunali nei comuni della loro provincia, mentre consiglieri e assessori comunali possono autenticare per l’elezione del sindaco e del consiglio del LORO comune.  e devono essere redatte nelle forme indicate dal comma 2 dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000:  1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.  *2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante,* ***indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.*** |
| 4. Condizioni di incandidabilità; | **Art. 10**  Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali  1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:  a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;  d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);  e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;  f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:  a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;  b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.  3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.  4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.  **Art. 12**  Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali  1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.  2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.  3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti. |
| 4. Imposta di bollo | Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esenti da tasse di bollo. Tale esenzione vale dal giorno di indizione dei comizi elettorali. |
| 5. Termini di presentazione delle candidature | Gli uffici preposti alle operazioni di presentazione della liste, saranno aperti per la ricezione della modulistica obbligatoriamente dalle ore 8 alle ore 20 del 30° giorno (1 maggio 2015) e dalle ore 8 alle ore 12 del 29° (2 maggio 2015) giorno antecedente la data delle elezioni. Non sarà possibile presentare le liste antecedentemente o successivamente i termini indicati.  Il Segretario comunale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno alla Commissione Elettorale Circondariale. |

|  |
| --- |
| 1. **NUMERO CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DA COMPRENDERE IN CIASCUNA LISTA** |



**\* ma deve essere comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi** ai sensi della legge n. 215 del 23 novembre 2012, all’art. 1 punto c comma 1)

|  |
| --- |
| 1. **NUMERO DI PRESENTATORI DELLA LISTA** |



**SUGGERIMENTI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

1. Prima di scrivere i nomi ed i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, onde evitare errori nella trascrizione dei dati, con il rischio della ricusazione della lista stessa.

2. Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, in quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l’Ufficio competente si troverebbe estremamente a disagio nel darne evasione in tempi stretti.

3. Rammentare ai propri sottoscrittori l’assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una multa fino a € 1000 (art. 93 del DPR 16.5.1960 n. 570).

4. Fare attenzione al contrassegno di lista deve essere assolutamente ricompreso all’interno di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato.

5. Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comunicazioni tra gli Uffici sovraordinanti le consultazioni e i partiti e/o gruppi politici che concorrono alle elezioni, verranno effettuate solo in riferimento ai delegati della lista nominati all’atto della presentazione della stessa.

**CARATTERE DI SPECIALITÀ DELLA NORMA ELETTORALE**

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000. Non sono pertanto ammesse: 1. L’autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per quanto attiene l’autocertificazione l’iscrizione nelle liste elettorali; 2. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000); 3. La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, del DPR n. 445/2000); 4. La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.